


# PARAMETRI IN AMBITO CIVILE. ISTRUZIONI PER L'USO

**Monza, 15 luglio 2014**

(Avv. Giorgio Galbiati)



Camera Civile di Monza

## Art.8 DM 55/2014

### Pluralità di difensori e società professionali



1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta **di regola** un compenso **non inferiore al 20 per cento** dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha **effettivamente seguito** e, comunque, **rapportato alle prestazioni concretamente svolte**.

3. Se l'incarico professionale è conferito a **una società di avvocati** si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

# Caratteristiche



## **Natura della determinazione ex lege:**

- la determinazione “di regola”
- carattere suppletivo
- cosa si intende per avvocato domiciliatario ?

## **Proporzionalità:**

- non inferiore al 20 per cento
- fasi processuali che ha effettivamente seguito
- compenso rapportato alle prestazioni concretamente svolte

# Novità della disciplina

- colma una grave lacuna del previgente DM 140/12, che ignorava la figura dell'avvocato domiciliatario e per lo stesso non prevedeva alcun compenso o criterio di riferimento per la quantificazione



# L'avvocato domiciliatario, la proporzionalità dei compensi ed il PCT



- informatizzazione del processo civile
- un nuovo ruolo per l'avvocato domiciliatario (da avvocato domiciliatario a sostituto d'udienza)
- la misura dei compensi del domiciliatario in proporzione al suo effettivo coinvolgimento nella gestione della causa

# L'informatizzazione del processo civile

- Il PCT non è un nuovo tipo di processo civile, con regole nuove, ma è più semplicemente l'introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo con l'obiettivo di creare un'efficiente **cooperazione telematica** tra gli attori del processo medesimo
- Il PCT istituisce, definisce, disciplina ed **organizza** le modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico ed attraverso strumenti telematici vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari, Avvocatura della Stato e delle amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, CTU, CTP e notai) coinvolti nel processo



# In principio fu la Cassazione....

- L'art. **125 CPC** – come novellato dalla L. 183/2011 e dal successivo D.L. 138/2011 – prescrive l'obbligo, per ogni Difensore, di “indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”, sancendo quindi la **nascita di un vero e proprio domicilio virtuale** presso il quale verranno effettuate le comunicazione al Difensore costituito.
- Sentenza **10143/2012 SS.UU.** : "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge **fuori della circoscrizione del tribunale** al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., ...., e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che **dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine**".



# Le novità del DL 90/2014 (in vigore dal 25.6.2014)



## **Art.44 – La obbligatorietà del deposito telematico**

### **Nuovi giudizi dinanzi al Tribunale:**

obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali per le cause avviate dopo il 30.6.2014

### **Giudizi già pendenti dinanzi al Tribunale:**

Obbligatorietà dal 31.12.2014



# Le novità del DL 90/2014

## **Articolo 45 : il nuovo art.133 CPC (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)**

- Comma 1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
- Comma 2. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza (dispositivo), ne dà notizia alle parti che si sono costituite



# Le novità del DL 90/2014

## **Articolo 46 : modifica della legge 53/1994 (notificazioni in proprio)**

- Abolizione dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine per eseguire, da parte dell'avvocato, la notifica in proprio a mezzo PEC

- L'Autorizzazione rimane presupposto indefettibile per l'esecuzione della notifica in proprio a mezzo del servizio postale e, nei casi consentiti, a mezzo consegna diretta

- Nessun obbligo di munirsi di registro cronologico per notifiche via PEC

- Registro Pubblico degli indirizzi PEC:

[www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it)



# Le novità del DL 90/2014

## **Articolo 51 : Razionalizzazione degli uffici di cancelleria**

- Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate



# Le novità del DL 90/2014

## **Articolo 51 : Il deposito degli atti via PCT**

- Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza
- quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata.



# Le novità del DL 90/2014

## Articolo 52 : Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice

■ Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei **fascicoli informatici** dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.

■ Il **difensore**, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

■ Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, **equivalgono all'originale**.



# Le novità del DL 90/2014

## **Articolo 52 : Modifiche al testo unico spese giustizia (DPR 115/2002)**

- Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
- Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221



# Le novità del DL 90/2014

## Articolo 52 : Domicilio digitale

■ Salvo quanto previsto dall'articolo 366 CPC, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi **esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata**, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.»



# Conclusioni



1. L'informatizzazione del processo civile rimodula i compiti del domiciliatario, che può addirittura in alcuni casi diventare una **figura superflua**
2. Il ruolo dell'avvocato domiciliatario potrà divenire quello di **mero sostituto processuale** per le udienze
3. La determinazione ex lege (art.8 DM 55/2014) di un compenso del 20% sul compenso complessivo può essere **iniqua in rapporto all'opera effettivamente prestata**
4. Opportunità di **valutare ex ante il ruolo effettivo del domiciliatario nella gestione della causa e pattuire a monte i suoi compensi** (compenso forfettario; introduzione di un palmario)